

N. R.G. [REDACTED] 2015



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. [REDACTED]	Presidente
------------------	------------

dott. [REDACTED]	Giudice
------------------	---------

dott. [REDACTED]	Giudice
------------------	---------

ha pronunciato il seguente

DECRETO



Sul ricorso per la dichiarazione di fallimento di [REDACTED]

[REDACTED] con sede in [REDACTED], proposto da [REDACTED]

Rilevato che la società debitrice si è costituita ed ha eccepito:

- 1) Il difetto di legittimazione della banca ricorrente per insussistenza del credito dalla stessa fatto valere: detto credito infatti secondo la resistente trae origine da rapporti di conto corrente bancario viziati da clausole illegittime relativamente alla pattuizioni degli interessi, per indeterminatezza, anatocismo e usura, rapporti per i quali la banca non ha depositato la documentazione necessaria per la prova del credito ;
- 2) L'insussistenza dello stato di insolvenza;

Ritenuto che la banca non abbia dato prova della sussistenza del credito, essendo a tale scopo inidonea ed insufficiente la documentazione prodotta: la banca ha infatti prodotto nel presente giudizio, anziché i contratti di conto corrente con i relativi estratti conto dall'inizio dei rapporti (risalenti nel tempo agli anni 1999-2000), unicamente alcuni estratti conto relativi agli ultimi anni, che non consentono di verificare le modalità di calcolo della banca e la ricostruzione del credito effettivamente eventualmente vantato dalla medesima; che inoltre, risultando già dalla documentazione parziale esaminata dalla consulenza di parte depositata dalla resistente l'applicazione illegittima di interessi anatocistici e usurari la ricostruzione del credito, eventualmente sussistente, debba avvenire previa esclusione degli effetti di dette clausole, operazione in conseguenza della quale la consulenza ha calcolato addebiti illegittimi per almeno e. 249.722,51 a fronte di un credito fatto valere nel ricorso pari ad e. 125.130,90;

Ritenuto quindi che in mancanza di documentazione comprovante il credito non sia dimostrata la legittimazione della ricorrente;



Ritenuto che le spese seguano la soccombenza ma che allo stato non sia giustificata una condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, non risultando manifestamente insussistente il credito della banca ma solo non dimostrato;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la banca a rimborsare alla resistente le spese del giudizio che, in assenza di nota spese, si liquidano in e. [REDACTED] oltre accessori di legge.

Prato, 16.12.15

Il Presidente

dott. [REDACTED]

